



Decreto del Direttore amministrativo nr. 121 del 07/10/2020

Proponente: Dott.ssa Silvia Bucci

U.O. Radioattività e Amianto

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Bucci

Estensore: Jacopo Cappelli

Struttura stabile di supporto ai RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016: Settore Provveditorato

Il Responsabile: Dott.ssa Daniela Masini

Oggetto: Avvio della procedura finalizzata all'appalto della fornitura di due strumenti portatili per spettrometria gamma con rivelatore al bromuro di lantanio e sonda per neutroni, mediante "affidamento diretto", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16.7.2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120).

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
All. 1 - Atti per avvio procedura	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”;

Visto il decreto del Direttore generale n. 56 del 06.04.2017, con il quale alla sottoscritta è stato rinnovato, a decorrere dal 10.04.2017, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n. 1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Rilevato che il Settore Provveditorato, come da Atto di organizzazione interna, svolge funzioni di struttura stabile di supporto dei RUP ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, come stabilito, altresì, nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;

Ricordato che:

- con decreto del Direttore generale n. 31 del 18.3.2020 è stato adottato il Bilancio preventivo economico annuale 2020 e pluriennale 2020-2022;
- con nota del 07.04.2020 (agli atti) il Direttore tecnico ha comunicato il piano degli investimenti per l’anno 2020 nel quale risulta ricompreso il costo di acquisto quantificato in Euro 90.000,00 (IVA compresa) di due strumenti portatili per spettrometria gamma con rivelatore al bromuro di lantanio e sonda per neutroni, da assegnare all’U.O. Radioattività e amianto di Firenze e Livorno;
- che l’acquisto è previsto nel programma biennale 2019-2020 delle forniture e servizi approvato con decreto del Direttore generale n. 107/2020, CUI n. F04686190481201900020;
- la strumentazione sopraindicata non è ricompresa in contratti di soggetti aggregatori a cui poter aderire e, quindi, si rende necessario espletare un’autonoma, specifica procedura di affidamento;

Vista:

- la “richiesta di acquisto”, agli atti, con la quale la Responsabile della U.O. Radioattività e amianto di Firenze richiede l’acquisto di due strumenti portatili per spettrometria gamma con rivelatore al bromuro di lantanio e sonda per neutroni per un importo stimato in Euro 73.770,50 oltre IVA;
- l’allegata relazione nella quale sono riportate le specifiche tecniche della strumentazione da acquisire, nonché gli elementi contrattuali dell’appalto;

Considerato che la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» Decreto Semplificazioni - in G.U. n. 228 del 13 settembre 2020), ha modificato la soglia da Euro 150.000,00, esclusa IVA, a Euro 75.000,00, esclusa IVA, norma temporalmente valida fino al 31.12.2020;

Dato atto che la sopracitata disposizione, prevede che di norma l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente intervenga entro due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento;

Tenuto conto che ARPAT espleta le procedure di acquisto in modalità telematica, tramite l’utilizzo

del sistema telematico di acquisto START (oltre che il Mercato elettronico della pubblica amministrazione - MePA), e che il ricorso a tale modalità è consentito ai sensi dell'art. 1 della Legge 24.12.2012, n. 228 che ha modificato l'art. 1, comma 450 Legge 27.12.2006, n. 296, con la seguente precisazione <<...*Le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2011, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...*>>;

Dato atto che ARPAT non dispone di un "elenco fornitori" e che quindi l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto non può che avvenire mediante interpello del mercato;

Considerato che, in applicazione dei principi di proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa, nonché di trasparenza dell'azione amministrativa, si ritiene di procedere ad appaltare la fornitura di cui trattasi mediante "affidamento diretto" preceduto dalla pubblicazione di un avviso aperto a tutti gli operatori economici;

Dato atto che nella strategia di acquisto non si è ritenuto utile la suddivisione della prestazione, dedotta nell'appalto, in più lotti, in quanto non funzionale né dal punto di vista economico, né organizzativo;

Dato atto che la valutazione dei preventivi presentati dagli operatori economici avverrà, a cura del RUP – Responsabile Unico del Procedimento, sulla base della proposta più conveniente sotto il profilo economico previa verifica del possesso di tutte le caratteristiche tecniche minime richieste, e che l'affidamento sarà effettuato anche nel caso di presentazione di una sola proposta, purchè ritenuta congrua e conveniente;

Dato atto inoltre che, a seguito della valutazione delle proposte tecniche/economiche pervenute ed all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, ARPAT procederà, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2016, all'affidamento diretto mediante utilizzo della piattaforma telematica START;

Dato atto che il costo massimo per l'acquisto della strumentazione è quantificato in Euro 73.770,50 oltre IVA;

Ritenuto di approvare i seguenti atti, parte integranti del presente provvedimento, tutti allegati "1":

- Avviso di indagine di mercato
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Dettaglio economico

Visti:

- l'art. 113 D.Lgs 50/2016 così come integrato dal Decreto correttivo D.Lgs 56/2017 e modificato dal D.L. n. 32/2019, il quale prevede che: "... *le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente "per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione," di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*";
- l'art. 1, comma 526, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" che ha

integrato l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'art. 5-bis disponendo che *"gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"*;

- la Deliberazione n. 6/Sezaut/2018/QMIG del 10.04.2018 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie avente ad oggetto “Incentivi per funzioni tecniche e trattamento economico accessorio del personale dipendente” con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017"*;

Ritenuto, in via prudenziale, di prevedere l'accantonamento ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in attesa delle scelte che saranno adottate nel regolamento previsto dalla citata disposizione in merito all'applicazione dello stesso anche alla “Trattativa diretta”, all'adesione alle convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori e agli appalti attuativi di accordi quadro;

Ritenuto di approvare il seguente quadro economico dell'intervento per complessivi Euro 91.475,41 (IVA compresa):

- valore della fornitura: Euro 73.770,50 oltre IVA
- costi della sicurezza ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008: Euro 0,00
- importo IVA 22%: Euro 16.229,50
- fondo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016: 2% su Euro 73.770,50, pari a Euro 1.475,41;

Rilevato che non è necessario redigere il Documento unico per la valutazione rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto “Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori”;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di procedere all'appalto della fornitura di due strumenti portatili per spettrometria gamma con rivelatore al bromuro di lantanio e sonda per neutroni, come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale di Appalto (allegato), mediante “affidamento diretto”, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16.7.2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120);
2. di quantificare il costo massimo per l'acquisto della strumentazione in Euro 73.770,50 oltre IVA, che risulta ricompreso nel Piano degli Investimenti per l'anno 2020;
3. di dare atto che si procederà come segue:
 - pubblicazione nel profilo committente di ARPAT - Sistema informativo telematico appalti della Toscana (SITAT) tramite il sito istituzionale dell'Agenzia dell'avviso di indagine di mercato aperto a tutti gli operatori economici, con richiesta di presentazione del preventivo di spesa, alle condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto,
 - esame de preventivi a cura del RUP – Responsabile Unico del Procedimento, sulla base della proposta più conveniente sotto il profilo economico previa verifica del possesso di tutte le caratteristiche tecniche minime richieste,

- individuazione della migliore proposta economica ai fini dell'affidamento dell'appalto,
 - affidamento diretto mediante utilizzo della piattaforma telematica START (ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e s.m.i.),
 - stipula del contratto, nella forma della scrittura privata, in modalità elettronica e con firma digitale, previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs 50/2016 dichiarati dall'affidatario;
4. di approvare i seguenti atti, parte integranti del presente provvedimento, tutti allegati "1":
 - avviso di indagine di mercato,
 - Capitolato Speciale di Appalto,
 - Dettaglio economico;
 5. di riservarsi di approvare con un successivo provvedimento l'esito della consultazione di mercato;
 6. di approvare il quadro economico dell'intervento di acquisto per complessivi Euro 91.475,41 (IVA compresa), come meglio dettagliato nella parte narrativa del presente atto e di accantonare, prudenzialmente, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ed alla luce del chiarimento intervenuto da parte della Corte dei Conti, la quota del 2% dell'importo a base di appalto pari a Euro 1.475,41 (2% di Euro 73.770,50);
 7. di dare atto che il "Responsabile Unico del Procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, è la Responsabile della Unità operativa Radioattività e amianto presso il Settore Laboratorio Centro e di riservarsi di adottare un successivo provvedimento per la nomina del "Direttore dell'esecuzione del contratto";
 8. di dare atto che il Settore Provveditorato svolge funzioni di struttura stabile di supporto dei RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, come stabilito nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;
 9. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire al più presto l'espletamento della procedura di acquisto della strumentazione in oggetto la cui acquisizione è fondamentale per lo svolgimento delle attività della Unità operativa Radioattività e amianto.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci *

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 02/10/2020
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 02/10/2020
- Silvia Bucci , il proponente in data 02/10/2020
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 06/10/2020
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 07/10/2020

DV.13.01.02/1099

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE STRUMENTI PORTATILI PER SPETTROMETRIA GAMMA CON RIVELATORE AL BROMURO DI LANTANIO E SONDA PER NEUTRONI PER L'UNITÀ OPERATIVA RADIOATTIVITÀ E AMIANTO.

Si rende noto che con il presente avviso ARPAT intende consultare gli operatori economici del mercato ai fini dell'affidamento dell'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come derogato dall'art. 1, comma 2, lett.a) del Decreto Legge 16.7.2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (convertito con modificazioni con la Legge 11.9.2020, n. 120.

1. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

L'importo è stimato in complessivi **Euro 73.770,50 esclusa IVA**.

2. REQUISITI

Per partecipare alla consultazione gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

1) Requisito di ordine generale

- insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei contratti di appalto pubblici;

2) Requisito di ordine professionale

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto.

3. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Le caratteristiche della strumentazione in appalto e le modalità di svolgimento sono previste nel Capitolato Speciale di Appalto allegato.

4. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

La valutazione dei preventivi avverrà sulla base della proposta più conveniente sotto il profilo economico previa verifica del possesso di tutte le caratteristiche tecniche minime richieste.

La valutazione sarà effettuata dal RUP – Responsabile Unico del Procedimento, individuato da ARPAT nella Dott.ssa Silvia Bucci – Responsabile della Unità operativa Radioattività e Amianto presso il Settore Laboratorio Centro.

La migliore proposta sarà determinata dal prezzo minore offerto.

5. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

A seguito della valutazione delle proposte pervenute ed all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, ARPAT procederà, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto, mediante utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START (<https://start.toscana.it>).

Resta stabilito sin d'ora che sia il presente avviso che la presentazione del preventivo di spesa da parte dell'operatore economico non comporta per ARPAT alcun obbligo di affidamento della fornitura di cui trattasi e gli operatori economici non potranno vantare alcuna pretesa.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati a partecipare all'indagine di mercato devono presentare, entro il giorno **---.---.2020**, mediante PEC arpat.protocollo@postacert.toscana.it all'attenzione del Settore Provveditorato, la seguente documentazione:

Documentazione tecnica:

1) **relazione tecnica**, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico, nella quale dovranno essere descritte tutte le funzionalità della strumentazione, coerentemente con le caratteristiche tecniche minime descritte nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto.

2) Brochure ed i data sheet diffusi a livello europeo

Tale documentazione sarà presa come riferimento per la valutazione delle caratteristiche tecniche e di prestazione della strumentazione proposta.

Quanto dichiarato nella documentazione sarà oggetto di verifica in fase di verifica di regolare esecuzione.

Documentazione economica:

1) **dettaglio proposta economica** (mediante utilizzo del form allegato), sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico, nel quale dovrà essere indicato l'importo complessivo per l'acquisto della strumentazione di cui alla presente procedura. Dovrà essere indicato il ribasso percentuale della proposta economica, rispetto all'importo di **Euro 73.770,50 esclusa IVA**.

Resta stabilito sin d'ora che il presente avviso non comporta per ARPAT alcun obbligo di affidamento dell'appalto di cui trattasi; gli operatori economici non potranno vantare alcuna pretesa.

Il presente avviso sarà pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul profilo committente di ARPAT:

<http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/autosearch.xml?>

[DataDal=19/04/2016&CF=04686190481&ccnote=N](http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/autosearch.xml?DataDal=19/04/2016&CF=04686190481&ccnote=N)

Per ragioni di celerità del procedimento, saranno considerate irricevibili le proposte pervenute oltre il termine previsto.

*La Responsabile del Settore Provveditorato
Struttura stabile di supporto ai RUP
ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016
Dott.ssa Daniela Masini*

Allegati:

- Capitolato Speciale di Appalto
- dettaglio proposta economica

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

FORNITURA DI DUE STRUMENTI PORTATILI PER SPETTROMETRIA GAMMA CON RIVELATORE AL BROMURO DI LANTANIO E SONDA PER NEUTRONI.

**IMPORTO STIMATO NON SUPERIORE A EURO 73.770,50 (IVA ESCLUSA)
COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA PARI A EURO 0,00**

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di due strumenti portatili per spettrometria gamma con rivelatore al bromuro di lantanio e sonda per neutroni per l'Unità operativa Radioattività e amianto.

Art. 2 - Specifiche tecniche della strumentazione

REQUISITI TECNICI MINIMI

I due strumenti devono disporre delle seguenti caratteristiche tecniche minime:

1. spettrometro gamma portatile con rivelatore al bromuro di lantanio e sonda GM, elettronica e display integrati in un unico dispositivo;
2. display con rappresentazione dello spettro gamma acquisito (e in acquisizione);
3. sensibilità riferita al Cs-137 maggiore di 1300 cps per 1 μ Gy/h;
4. intervallo di energia almeno 30-2000 keV;
5. analizzatore di spettro con almeno 1024 canali;
6. risoluzione in energia riferita alla riga del Cs-137 < 4%;
7. libreria di analisi con almeno 80 radionuclidi, con possibilità di integrazione e aggiornamento, direttamente da parte dell'utente oppure tramite intervento tecnico del costruttore/installatore;
8. Intervallo di rateo di dose gamma almeno da 20 nSv/h a 50 mSv/h;
9. sonda per neutroni;
10. possibilità di scarico dei dati tramite interfaccia USB, scheda di memoria standard (SD, micro SD), o wireless (WiFi, bluetooth). I dati scaricati dovranno essere compatibili col software di analisi ORTEC Gamma Vision;
11. possibilità di visualizzazione oppure controllo remoto dello strumento e dell'andamento della misura, attraverso collegamento senza fili (Wi-fi, bluetooth), tramite sistemi portatili (notebook in ambiente Windows) oppure mobile (smartphone in ambiente Android/iOS);
12. protezione agli agenti atmosferici IP65 o migliore;
13. funzionamento portatile con batteria integrata, con autonomia almeno 6 h;
14. peso dello strumento (completo di batteria) inferiore a 3 kg;
15. rispondenza ai criteri ANSI 42.34 e marcatura CE;
16. caricabatteria, tracolla e valigetta di trasporto;
17. sorgente di taratura (opzionale);
18. taratura certificato LAT di taratura (o documento equivalente rilasciato da un laboratorio di taratura accreditato da un organismo facente parte dell'accordo multilaterale di riconoscimento EA-MLA o IAF-MLA). La taratura dovrà essere eseguita su 3 punti in energia (Am-241, Cs-137, Co-60) per un rateo di dose compreso tra 5 e 20 μ Gy/h, e 2 punti aggiuntivi di taratura in efficienza corrispondenti alla riga del Cs-137 per valori di rateo di dose indicativamente compresi nei range [0.1-5] e [2-100] μ Gy/h.

✓ Corso di formazione

L'appalto è comprensivo di un corso di addestramento all'uso dell'apparecchiatura di almeno 3 ore presso la sede di consegna (Firenze), da effettuarsi successivamente alla verifica di regolare esecuzione.

Art. 3 – Fatturazione, corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo di appalto è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto (consegna, trasporto, corso di addestramento, ecc.) e si intende fisso ed invariabile.

Il pagamento del corrispettivo relativo alla strumentazione è stabilito in 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della verifica di regolare esecuzione della strumentazione.

Il pagamento del corrispettivo relativo al corso di addestramento per l'uso della strumentazione, avverrà entro 30 (trenta) giorni successivi dallo svolgimento del corso.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012.

La fattura dovrà essere intestata a:

“ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana,
Via Porpora n° 22, 50144 Firenze, C.F. e P.IVA 04686190481”

e trasmessa tramite SDI – Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: **UFNBJI**

e dovrà riportare il numero di CIG il n. dell'ordine a cui fa riferimento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall'affidatario ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i., ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori.

Si fa presente che ARPAT è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment), pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <esigibilità iva> il valore “s” <scissione pagamenti>.

Art. 4 – Termini e modalità di consegna

L'affidatario si impegna a eseguire la consegna della strumentazione in oggetto **entro 120 giorni lavorativi dalla data dell'ordinativo di esecuzione del contratto.**

L'affidatario, dovrà garantire trasporto e consegna a proprie spese; la consegna della strumentazione dovrà avvenire presso ARPAT, Unità operativa Radioattività e amianto presso il Settore Laboratorio Centro, Via Petrella 14/A - 50144 Firenze.

La consegna della strumentazione dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

La strumentazione dovrà essere nuova di fabbrica.

La consegna dovrà essere preceduta di **almeno 5 (cinque) giorni lavorativi** di preavviso al Responsabile che sarà indicato nell'ordine di consegna.

Costituisce motivo di differimento del termine di consegna della strumentazione da parte dell'affidatario la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e accertate da ARPAT, alla quale dovrà essere effettuata specifica comunicazione entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

Per ogni altra circostanza di ritardo imputabile all'affidatario sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

ARPAT si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di consegna, dando congruo preavviso, senza che da parte dell'affidatario possano essere accampati diritti a compensi e/o risarcimenti.

Art. 5 – Garanzia

La durata minima del periodo di garanzia è di **12 (dodici) mesi**.

L'affidatario dovrà assicurare per la durata minima del periodo di garanzia (12 mesi) il buon funzionamento della strumentazione assumendosi qualsiasi onere relativo al ripristino della funzionalità iniziale della strumentazione in caso di difetto o guasto, ivi comprese le spese di ritiro, di trasporto e quant'altro. Nella garanzia si intendono inclusi assistenza su guasto e eventuali pezzi di ricambio.

Nel periodo di garanzia l'intervento per guasto della strumentazione dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata e il ripristino della strumentazione dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dal primo intervento (salva oggettiva indisponibilità dei pezzi di ricambio e la possibilità di fornire uno strumento sostitutivo per il tempo necessario alla riparazione).

La verifica di regolare esecuzione conclusasi positivamente, determina l'inizio del periodo di garanzia.

Art. 6 – Verifica di regolare esecuzione della strumentazione (clausola art. 1341 del Codice Civile)

Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data della consegna della strumentazione ARPAT procederà alla verifica di regolare esecuzione della stessa alla presenza di un incaricato dell'affidatario. La data della verifica di regolare esecuzione sarà comunicata all'affidatario, previo accordo.

Gli oneri sostenuti dall'affidatario per presenziare alle operazioni di verifica di regolare esecuzione sono a carico della ditta stessa.

In fase di verifica di conformità sarà accertata la presenza di tutte le caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato e dall'offerta presentata dall'affidatario, nonché di tutto quanto dichiarato.

ARPAT, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati in sede di verifica di regolare esecuzione, e risultanti dal verbale delle operazioni eseguite, **può accettare o rifiutare la fornitura della strumentazione.**

L'accettazione della fornitura da parte di ARPAT, non esonera l'affidatario dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

Nel caso di mancata accettazione della fornitura da parte di ARPAT, quest'ultima può chiedere all'affidatario di provvedere alla sostituzione della strumentazione stessa. In tal caso la strumentazione fornita in sostituzione della precedente sarà sottoposta a verifica di regolare esecuzione.

In caso di mancata sostituzione della strumentazione entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta comunicata da ARPAT, a mezzo PEC, o nel caso in cui la verifica di regolare esecuzione della strumentazione fornita in sostituzione risulti negativa, si applicherà l'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa).

E' fatta salva l'eventuale azione di esperimento per il risarcimento del danno.

Dalla data di verifica di regolare esecuzione con esito positivo, decorreranno i termini di garanzia; il verbale di regolare esecuzione sarà trasmesso all'affidatario a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 7 - Penalità (clausola art. 1341 del Codice Civile)

Qualora l'affidatario venga meno agli obblighi assunti con l'affidamento dell'appalto, saranno applicate le seguenti penali:

- 1 per mille dell'importo contrattuale della strumentazione per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna.

Dell'applicazione delle penali, sarà data comunicazione scritta all'affidatario, il quale, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, potrà esibire controdeduzioni.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà di ARPAT di agire giudizialmente per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dell'inadempimento.

Il pagamento della penale avverrà tramite emissione di fattura e l'importo della penale sarà compensato con i corrispettivi dovuti.

Art. 8 – Clausola anticorruzione

Le imprese appaltatrici e i loro collaboratori, a qualunque titolo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile n 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165", in quanto applicabili, ed altresì a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto.

A tal fine, le Imprese appaltatrici assicurano l'adozione di misure idonee a garantire il rispetto della sopra citata normativa nonché del rispetto di quanto disposto all'articolo 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione di appartenenza nei confronti della medesima società, impresa, consorzio o altro soggetto).

In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (reperibile sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/agenzia/atti-fondamentali>):

- Programma triennale per la prevenzione della corruzione ARPAT, approvato con Decreto del Direttore generale di ARPAT n. 10/2020;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto del Direttore generale n. 166 del 21.11.2014.

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, la fornitura oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARPAT.

La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto.

Qualora formalmente richiesto in fase di preventivo, ARPAT può autorizzare il subappalto nei limiti previsti dalla vigente normativa. In ogni caso ARPAT resta estranea al rapporto contrattuale tra l'affidatario ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico all'affidatario il quale deve fornire ad ARPAT copia del contratto di subappalto non oltre venti giorni dalla data di stipula dello stesso. Il subappalto è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente Capitolato.

L'affidatario in qualità di subappaltatore/subcontraente nell'ambito del contratto sottoscritto con ARPAT, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 10 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali.

L'affidatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'affidatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 11 – Inadempimenti, Risoluzione e Recesso dal contratto (clausola art. 1341 del Codice Civile)

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (clausola ex art. 1341 del Codice Civile):

- **qualora la consegna della strumentazione non venga effettuata per un periodo di 60 giorni solari successivi al termine previsto per la consegna;**
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'affidatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'affidatario ceda il contratto;
- l'affidatario subappalti una parte del servizio senza autorizzazione di ARPAT.
- l'affidatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Nel caso in cui le penali complessivamente applicate, a titolo di inadempimento, **superino il 10% dell'importo di appalto, ARPAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto** ed addebitare i costi per l'espletamento di una nuova gara all'affidatario.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause ARPAT metterà a carico dell'affidatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'affidatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto (Clausola ex art. 1341 del Codice Civile):

- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'affidatario;
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'affidatario.

Le ipotesi di risoluzione del contratto, previste dal presente articolo, possono integrare la fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c) del D.Lgs 50/2016.

Art. 12 - Cauzione

L'affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell'affidamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016).

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Art. 13 – Stipula del contratto e relative spese (clausola art. 1341 del Codice Civile)

La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata telematica con firma digitale.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14.07.2016 ed è a carico dell'affidatario.

L'imposta assolta da ARPAT, dovrà essere rimborsata dall'affidatario, con le modalità che saranno indicate nella lettera di trasmissione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 14 – Trattamento dati

ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Per le modalità e diritti degli interessati: <http://www.arpat.toscana.it/utilita/privacy>

Art. 15 – Foro competente (clausola art. 1341 del Codice Civile)

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale di appalto si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. (“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”), nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia.

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

	Prezzo in Euro (IVA esclusa)
DUE STRUMENTI PORTATILI PER SPETTROMETRIA GAMMA COME DESCRITTI NEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
CORSO DI FORMAZIONE	
Prezzo totale in cifre e in lettere (IVA esclusa)* non superiore a Euro 73.770,50 (IVA esclusa)	
Indicare il ribasso percentuale rispetto all'importo a base di appalto di Euro 73.770,50, oltre IVA (come riportato nell'offerta economica)	%
Data _____	

Firma digitale del legale rappresentante*